



Dipartimento di
Economia

Decreto Prot. n. del 08.10.2024

Repertorio n. 104/2024

Posizione : Dipartimento di Economia

Tit. I Cl. 13

Fascicolo n. 2024-I/13.30

Oggetto: **Elezione componenti della Giunta di Dipartimento** (personale docente, personale tecnico-amm.vo triennio 2024-2027 - studenti biennio 2024-2026).

Allegati: 0

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Visto** l'art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
- Vista** la legge 30 dicembre 2010 nr. 240;
- Visto** lo Statuto dell'Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016;
- Visto** il nuovo Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. nr. 526/2017 ss.mm.ii. in particolare, l'art. 70 co. 1 riguardante le componenti elettive;
- Visto** il decreto direttoriale prot. 187298 del 30.12.2019 con il quale sono state indette le elezioni per la designazione dei rappresentanti dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti in seno alla Giunta di Dipartimento;
- Visto** il decreto di nomina dei componenti della Giunta di Dipartimento prot. 19289 del 04.02.2020;
- Considerato** che i mandati delle rappresentanze dei docenti, del personale tecnico amministrativo e degli studenti eletti nella Giunta di Dipartimento sono scaduti rispettivamente il 04.02.2023 (docenti e personale amministrativo) ed il 04.02.2022 (studenti);
- Ravvisata** pertanto la necessità di indire nuove elezioni per il rinnovo delle rappresentanze in Giunta di Dipartimento per il triennio 2024-2027 del personale docente e tecnico-amministrativo e per il biennio 2024-2026 degli studenti, giusto quanto previsto dall'art. 71 del Regolamento elettorale D.R. 526/2027 ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 1 co. 3 del Regolamento Elettorale il quale prevede lo svolgimento delle elezioni in forma elettronica (*e-voting*);

DECRETA

Art. 1 - Indizione ed eligendi

Per le motivazioni espresse in premessa sono indette le elezioni dei componenti, per ciascuna rappresentanza, in seno alla Giunta di Dipartimento triennio 2024-2027 docenti e personale T.A. - biennio 2024-2026 studenti.

Ai sensi dell'art. 70 del Regolamento elettorale, le eligende rappresentanze, elette dalle rispettive componenti, sono così definite:

- a) nr. 3 professori di prima fascia
- b) nr. 2 professori di seconda fascia
- c) nr. 2 ricercatori
- d) nr. 1 personale tecnico amministrativo
- e) nr. 2 studenti.

Le votazioni avranno luogo il giorno **23 ottobre 2024 dalle ore 09:00 alle ore 13:00** presso la sala riunioni ubicata al 1° piano del Dipartimento in Corso Gran Priorato di Malta nr. 1 - Capua.

La Commissione di seggio per lo svolgimento delle operazioni elettorali e la Commissione elettorale per le competenze previste dall'art. 10 co.4 del Reg. El. verranno nominate con successivi decreti direttoriali.

Art. 2 - Modalità di voto, Gestore tecnico e Referente

Le operazioni di voto si svolgeranno, nel rispetto dei requisiti di segretezza, legittimità, integrità e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica *e-voting* (art. 1 co. 3 R.E.).

Ai sensi dell'art. 3 del R.E. il gestore tecnico per la consultazione in oggetto sarà la Dott.ssa Laura NOLI, in servizio presso l'Area Tecnica del Dipartimento di Economia, alla quale è demandato il compito di seguire il procedimento sulla piattaforma di e-voting nelle seguenti fasi: a) attivazione del procedimento elettorale; b) inserimento degli elettorati attivo e passivo; c) apertura e chiusura delle operazioni di voto; d) estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

Il gestore tecnico è da considerarsi, altresì, componente del seggio elettorale, giusto come previsto dall'art. 5 co. 4 del Regolamento elettorale.

Il referente della procedura è il Dott. Giovanni Merolla.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

L'art. 72 del Reg. El. co. 1 stabilisce che gli elettorati attivo e passivo sono costituiti, per ciascuna rappresentanza, dai componenti previsti per il Consiglio di Dipartimento. **Il Direttore del Dipartimento non gode di elettorato passivo.** L'elezione dei membri della Giunta avviene, inoltre, con voto limitato nell'ambito delle singole componenti costituenti il Consiglio di Dipartimento (art. 72 co. 2 Reg. El.).

Avverso eventuali errori ed omissioni gli aventi diritto all'elettorato esclusi dall'elenco possono effettuare segnalazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione. Eventuali modifiche andranno effettuate entro cinque giorni dalla segnalazione.

Art. 4 - Presentazione e pubblicità delle candidature

Tutti i soggetti titolari dell'elettorato passivo che intendono candidarsi sono tenuti a presentare la loro candidatura inviando una mail all'indirizzo dip.economia@unicampania.it **entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2024.**

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante affissione nella relativa bacheca e pubblicata sul sito web del Dipartimento.

L'elenco dell'elettorato attivo e passivo sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Art. 5 - Maggioranza richiesta per l'elezione

Sono eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti (cioè, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti). A parità di voti, prevale la maggiore anzianità di ruolo (personale docente) / di servizio (ricercatori a tempo determinato e personale tecnico-amministrativo) e, a parità di anzianità di ruolo/di servizio, la maggiore anzianità anagrafica; l'anzianità di ruolo del docente è computata sommando all'anzianità nell'attuale fascia di inquadramento l'anzianità nelle fasce pregresse.

Sarà utilizzata la graduatoria residua in caso di eventuali sostituzioni necessarie durante il mandato. A graduatoria esaurita ci sarà la possibilità di effettuare elezioni suppletive. I rappresentanti che subentreranno restano in carica fino al termine del mandato interrotto.

Art. 6 - Quorum per la validità delle votazioni

Il quorum per la validità delle votazioni deve essere almeno pari a un terzo degli aventi diritto al voto, fatta eccezione per le elezioni studentesche, nel qual caso la soglia minima è del 3% (art. 1 co. 7 del Reg. El.).

Art. 7 - Operazioni di voto - preferenze esprimibili

Le operazioni di voto si svolgeranno nel giorno indicato al precedente *art. 1*.

Le contestazioni insorte durante le operazioni di voto sono decise dal Presidente che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni.

Inoltre, ai sensi dell'*art. 8* del Regolamento Elettorale in merito alle operazioni di voto si ricorda in particolare quanto stabilito dai sottoelencati commi:

co 2. Le credenziali e le istruzioni sulle modalità di espressione del voto sono inviate alla casella di posta elettronica istituzionale dell'elettore entro il giorno antecedente la data delle votazioni; è comunque assicurata la stampa delle credenziali presso il seggio. L'operazione di voto si effettua presso una postazione che ne assicuri la segretezza.

co 3. L'espressione di voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore liberamente scelto purché iscritto nelle liste elettorali del seggio di appartenenza dell'elettore. L'impedimento, qualora non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal funzionario medico designato dalle aziende sanitarie locali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.

co 4. Potrà essere espressa soltanto **una preferenza**.

Art. 8 - Operazioni di scrutinio

L'*art. 9* del Regolamento elettorale in merito alle operazioni di scrutinio stabilisce quanto di seguito specificato:

co 1. Concluse le operazioni di voto, il gestore tecnico del procedimento elettorale procede all'estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

co 2. Al termine dello scrutinio l'ufficio competente acquisisce dal gestore tecnico la documentazione dello spoglio elettronico e la invia alla Commissione elettorale ai fini della verifica e validazione delle elezioni e della proclamazione degli eletti.

Art. 9 - Durata della rappresentanza

La componente elettiva del *personale docente e del personale tecnico amministrativo* dura in carica *tre anni* ed è rieleggibile una sola volta. Nell'ambito della categoria dei docenti il vincolo dei due mandati è limitato all'ambito dello stesso ruolo accademico (*art. 73 co 2 Reg. El.*).

La componente elettiva degli *studenti* dura in carica *due anni* ed è rieleggibile una sola volta. (*art. 73 co 3 Reg. El.*).

Il mandato si intende prorogato qualora l'organo di riferimento non sia ricostituito entro il termine di scadenza fissato per lo stesso; la proroga non può superare quarantacinque giorni decorrenti dalla data della sua naturale scadenza (*art. 14 co. 2 Reg. El.*).

Il mandato non si considera espletato, ai fini della rieleggibilità alla medesima carica o nel medesimo organo, se inferiore a un terzo della sua naturale durata e cessato per cause diverse dalle dimissioni volontarie (*art. 14 co. 4 Reg. El.*).

Art. 10 - Proclamazione e nomina

Ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Elettorale si precisa che:

co 1. Il Direttore del Dipartimento procede alla *proclamazione* degli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni elettorali da parte della Commissione elettorale.

co 4. Entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto anche degli eventuali ricorsi, il Direttore del Dipartimento *nomina* gli eletti con apposito provvedimento.

Art. 11 - Ricorsi

Ai sensi dell'art. 10 co. 6 del Regolamento elettorale i ricorsi vanno presentati alla Commissione elettorale centrale, e comunicati all'organo che ha indetto la procedura elettorale, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'atto contestato. La decisione avviene entro sette giorni lavorativi dalla presentazione del ricorso.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

I dati comunicati e/o trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità della presente procedura elettorale, nel rispetto dei principi e delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza del Regolamento UE 20.04.2016 nr. 679 e del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii..

Art. 13 - Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato sui siti web del Dipartimento di Economia e dell'Ateneo. Il medesimo avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge nei confronti del personale interessato.

Art. 14 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento di cui al presente decreto è il Dott. Emilio De Simone, Segretario amministrativo di questo Dipartimento di Economia, e-mail: emilio.desimone@unicampania.it - recapito telefonico 0823.274056.

Art. 15 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e del Regolamento Elettorale.

Capua, 08.10.2024

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof.ssa Maria Antonia CIOCIA